



# COMUNE DI VAL LIONA

## SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 01/04/2023- 31/03/2026 CAPITOLATO SPECIALE

### Art. 1 - Oggetto del capitolato

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento, a contratto, del servizio di assistenza sociale professionale nel Comune di Val Lione.

### Art. 2 - Descrizione del servizio

Il Servizio di assistenza sociale professionale ha come finalità quella di garantire prestazioni di natura assistenziale rivolti alla popolazione del Comune di Val Lione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Servizio prevede:

- attività di informazione/comunicazione;
- accoglienza, accompagnamento, ascolto, orientamento dell'utenza;
- lettura e decodificazione della domanda sociale;
- presa in carico della persona, famiglia e/o gruppo sociale;
- predisposizione di progetti personalizzati;
- attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l'accompagnamento e l'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni richieste sono le seguenti:

- a) costituire un riferimento significativo per ottenere informazioni personalizzate in relazione a specifiche esigenze di natura sociale;
- b) collaborare e coordinare l'intervento con i servizi sociali comunali e/o associati e in generale con gli uffici comunali e con le forze sociali del territorio nella rilevazione dei bisogni emergenti e nella verifica della funzionalità e rispondenza delle risorse alle necessità dell'utenza;
- c) fornire agli amministratori pubblici il panorama aggiornato e documentato del rapporto qualitativo e quantitativo intercorrente tra i bisogni e le risorse nei settori considerati quale base conoscitiva utile all'attività di programmazione;
- d) servizio sociale:
  - segretariato sociale;
  - visite domiciliari;
  - partecipazioni U.V.M.D. per predisposizione progetti individuali nella fascia adulto-anziani, disabili, minori;
  - colloqui di sostegno;
  - contatti con gli altri servizi (consultorio familiare, alcologia, servizio integrazione lavorativa, cooperative sociali, unità adulto anziani, ufficio invalidi, reparti ospedalieri, ecc.);
- e) servizio domiciliare:
  - raccolta delle domande;
  - colloqui con richiedenti e/o familiari, per valutare i bisogni e concordare tempi e modi del servizio;
  - visita domiciliare di conoscenza e presentazione dell'operatore domiciliare;
  - verifica reddituale;
  - relazione dettagliata ai fini dell'attivazione del servizio;
  - controllo in itinere sull'idoneità del servizio;
  - tenuta dei rapporti con i medici curanti e con gli infermieri professionali (in caso di attivazione di ADI);
- f) servizi: pasti domiciliari, trasporto anziani, telesoccorso, ecc.:
  - raccolta delle richieste e/o domande;
  - colloqui finalizzati all'attivazione del servizio;
  - eventuali visite domiciliari;
  - collaborazione con associazioni di volontariato (nel caso di richieste di trasporto);
  - verifica reddituale (se previsto);
  - raccolta disdette dal servizio/i;
- g) contributi economici comunali, provinciali, regionali:
  - raccolta domande;
  - colloqui con i richiedenti;
  - istruttoria;
  - relazione e presentazione all'Amministrazione comunale (nel caso di contributo comunale straordinario o continuativo);
  - corrispondenza con il richiedente;
  - comunicazione dati in Regione, ULSS, Provincia, a seconda della tipologia del contributo (sostegno alla locazione, ICD, minori riconosciuti da un solo genitore, agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto, ecc.);
- h) gestione e coordinamento di progetti specifici rivolti alle fasce deboli promossi dalle Amministrazioni Comunali.



# COMUNE DI VAL LIONA

Il monte ore annuo è di ore n. 416 in cui dovranno essere garantite tutte le attività sopra previste, comprensive di spese per gli spostamenti, gestione della reperibilità, costo del personale e spese di segreteria.

## **Art. 3 - Orario di servizio e sede**

Il Servizio svolto dalla Cooperativa aggiudicataria dovrà essere organizzato nell'arco della settimana, secondo gli orari e giorni concordati con il Comune di Val Liona.

Lo svolgimento dell'attività di assistenza sociale di base a contatto con i cittadini dovrà essere effettuata con cadenza almeno settimanale.

Al di fuori degli orari di ricevimento al pubblico, l'Assistente Sociale organizzerà il proprio lavoro coordinandosi con il responsabile del Servizio, salvaguardando gli obiettivi di continuità del servizio, nel rispetto delle proprie specifiche mansioni, anche in casistiche di confronto fra Enti o all'interno del Comune (riunioni ULSS, UOD, ecc.);

Dovrà essere garantito il servizio di reperibilità telefonica a mezzo telefono cellulare, attivo dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, a favore dell'utenza e soprattutto del servizio sociale comunale con cui va mantenuto costante rapporto/confronto.

Il Comune di Val Liona per l'espletamento delle attività metterà a disposizione un ufficio attrezzato con linea telefonica, computer con collegamento internet e stampante.

Stante la particolarità e l'importanza del servizio richiesto, dovrà essere assicurata la continuità operativa per tutta la durata dell'affidamento del servizio con presenza dell'operatore in via continuativa. A tal fine in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, malattia, ecc.) l'Assistente sociale dovrà essere sostituito da altro personale qualificato.

Solo se si renderà necessario per esigenze di servizio, l'orario di servizio potrà essere modificato restando comunque all'interno del monte ore previsto.

In caso di scioperi la Cooperativa dovrà garantire l'espletamento del servizio.

## **Art. 4 – Personale**

Al fine di garantire il Servizio, la Cooperativa si impegna a fornire n. 1 Assistente Sociale che si integrerà con il personale amministrativo del Comune per erogare il servizio su tutto il territorio comunale.

Le Assistenti Sociali dovranno essere in possesso del titolo necessario per esercitare la professione e dovranno essere iscritte all'Albo degli Assistenti Sociali ed aver maturato esperienza lavorativa come Assistente Sociale presso enti locali. E' fatto obbligo alla Cooperativa affidataria di rispettare le norme contrattuali.

La Cooperativa dovrà garantire, salvo motivate ragioni, la continuità delle prestazioni da parte dello stesso operatore evitando sostituzioni nel corso del contratto. Le sostituzioni per ferie, permessi dovranno essere garantite dal primo giorno di assenza dell'operatore e altresì dovranno essere garantiti, a proprie spese, eventuali affiancamenti o passaggi di consegna con il sostituto; in caso di malattia, la sostituzione è garantita dal medesimo giorno, qualora ciò sia possibile, o dal giorno successivo l'assenza dell'operatore. Il personale supplente dovrà essere in possesso della qualifica e della professionalità richieste dall'affidamento; il tutto con tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio comunale.

La Cooperativa sarà responsabile del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti fra la medesima ed il personale stesso, nonché del mantenimento dei buoni rapporti di collaborazione fra il personale e quello comunale, in particolare con i Servizi Sociali comunali e/o associati.

I dipendenti della Cooperativa sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e il Codice di comportamento approvato da ciascun ente ove operano.

La violazione dei principi e delle regole contenuti nei Codici di comportamento richiamati al precedente comma da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dall'appaltatore medesimo con la sottoscrizione del contratto e costituisce causa di risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

La Cooperativa si impegna a svolgere le necessarie attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento delle Assistenti Sociali, dandone opportuna comunicazione. Si impegna, quindi, a far partecipare le Assistenti Sociali a eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento, tenuto conto dell'obbligo formativo. Resta inteso che il costo della formazione e/o aggiornamento è a carico della Cooperativa aggiudicataria.

Qualora il Comune di Val Liona dovesse accertare che una o più Assistenti Sociali non sia in grado di svolgere con professionalità e adeguatezza il proprio lavoro e richiedesse, pertanto, la sua sostituzione, la cooperativa si impegna a provvedere con altra figura avente i requisiti professionali richiesti.

L'Assistente Sociale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuta a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Cooperativa affidataria del servizio sarà designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato e sarà obbligata a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso. La Cooperativa affidataria del servizio dovrà pertanto dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dei provvedimenti ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento ed obbligarsi a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il Comune e la Cooperativa affidataria presteranno il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della prestazione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente affidamento con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.



# COMUNE DI VAL LIONA

## **Art. 4 bis – Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto – clausola sociale**

L'Amministrazione intende avvalersi della "clausola sociale" ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

## **Art. 5 - Durata**

L'affidamento del servizio avrà la durata di tre anni dal 01/04/2023 al 31/03/2026.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito.

Il Comune di Val Liona si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, alla scadenza contrattuale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs 18/04/2016, n. 50, per ulteriori anni 2.

E' vietato il subappalto.

Il contratto non potrà essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità dello stesso; in caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 6 - Importo presunto dell'appalto**

L'importo presunto dell'affidamento, considerata la possibilità di tale rinnovo, è pari a € 53.352,00 + I.V.A. al 5% basato sul prezzo orario di riferimento per la presentazione dell'offerta di € 25,65 = per n. 416 ore di servizio annuo. Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza.

Il prezzo orario offerto dovrà essere onnicomprensivo di tutti i costi e oneri necessari e previsti per l'espletamento del servizio.

## **Art. 7 – Revisione prezzi**

Il corrispettivo deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato, fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. In relazione alle previsioni contenute all'articolo 29, comma 1, lettera a) decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, relative all'obbligo dell'inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei contratti pubblici, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. #

## **Art. 8 - Obblighi a carico della Cooperativa.**

La Cooperativa che risulterà affidataria del servizio oggetto della presente gara è tenuta a stipulare con il Comune di Val Liona il contratto regolante i reciproci rapporti.

Oltre a quanto già previsto in altri articoli del capitolato, sono altresì a carico della Cooperativa:

- assicurare che il proprio personale sia in possesso della patente di guida - cat. B e in possesso di auto in dotazione dalla Cooperativa;
- garantire che il personale sia capace e fisicamente idoneo alla specifica mansione lavorativa;
- tutte le spese, gli oneri e i rischi derivanti dall'affidamento del servizio oggetto della presente gara, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento dello stesso al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi anche le attività preliminari all'avvio del servizio;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- l'impegno a comunicare, per iscritto, prima della stipulazione del contratto il nominativo degli operatori assegnati e il relativo curriculum;
- assicurare che il servizio, oggetto della presente gara, venga svolto con la massima diligenza, correttezza e responsabilità, nonché in ottemperanza a tutte le norme e disposizioni nazionali e regionali in materia di servizi sociali nonché tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto, di sicurezza e diritto del lavoro, nonché secondo le modalità, termini e indicazioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- assicurare che negli spostamenti necessari per lo svolgimento del servizio gli operatori utilizzeranno veicoli di loro proprietà o di proprietà della Cooperativa, in capo alla quale competono tutte le spese e tutti i costi inerenti nonché tutti gli obblighi assicurativi e di legge;
- garantire che nel redigere la propria offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- assicurare costante e fattiva collaborazione con il personale dipendente del Comune;
- assicurare che il proprio personale assuma, durante lo svolgimento del servizio, un contegno irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti e dei cittadini in genere;
- assicurare che il proprio personale agisca in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e mantenga l'assoluta riservatezza su fatti e circostanze e in generale su informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio, con divieto di divulgazione o utilizzo a qualsiasi titolo, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché di assicurare la vigilanza sull'operato degli incaricati del trattamento dei dati;



# COMUNE DI VAL LIONA

- accettare che le prestazioni oggetto del presente affidamento non potranno essere sospese, interrotte o abbandonate intendendosi ad ogni effetto un servizio di pubblico interesse; eventuali possibili interruzioni per causa di forza maggiore non prevedibili e non imputabili alla Cooperativa affidataria, dovranno essere immediatamente segnalate al Comune interessato per le valutazioni del caso;
- adeguarsi ad eventuali prescrizioni impartite dal Comune di Val Liona, che possono derivare anche dall'attività di verifica esercitata sullo svolgimento del servizio. La mancata ottemperanza alle prescrizioni, previa diffida formale, costituisce presupposto per sospendere i pagamenti, ovvero nei casi più gravi con il persistere dell'inottemperanza, per la risoluzione del contratto;
- provvedere alla sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio anche a seguito analisi e valutazione motivata del Comune;
- impegnarsi ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato;
- garantire la formazione annuale e di aggiornamento del personale impiegato nel servizio e degli eventuali sostituti in base al programma di formazione ed aggiornamento proposto nell'offerta tecnica;
- realizzare quanto contenuto e dichiarato nell'offerta tecnica presentata;
- farsi carico di tutti gli oneri dell'attività conseguenti ed inerenti il servizio, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato;
- fornire agli operatori gli strumenti necessari all'esecuzione delle prestazioni;
- assicurare e far assicurare ai propri operatori il divieto di ricevere qualsiasi tipo di compenso nonché di intrattenere rapporti privatistici con gli utenti beneficiari del servizio di cui trattasi;
- osservare la normativa in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito (D.Lgs. 81/2008); la cooperativa dovrà altresì informare ed aggiornare il proprio personale ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- garantire l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assistenziali, antinfortunistiche e assicurazioni obbligatorie nonché delle norme contrattuali nei confronti del proprio personale, sollevando il Comune di Val Liona da qualsiasi obbligo, responsabilità e da ogni controversia derivante e conseguente il rapporto di lavoro che intercorre tra la Cooperativa affidataria ed il proprio personale;
- garantire l'applicazione delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica del personale impiegato, nonché rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto;
- assumersi ogni onere relativo agli obblighi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici relativi al personale per cui la Cooperativa ne è la sola responsabile;
- sollevare il Comune di Val Liona da ogni e qualsiasi responsabilità per il mancato rispetto di qualsiasi obbligo di legge e contrattuale, assunti verso terzi nello svolgimento del servizio oggetto di contratto;
- esonerare il Comune di Val Liona da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e infortuni che il personale impiegato dovesse subire;
- garantire che le prestazioni rese dal personale della Cooperativa per l'esecuzione del Servizio non costituiscano rapporto d'impiego con il Comune, né possano rappresentare titolo per avanzare pretese relative a richieste preferenziali di alcun tipo nei confronti dell'Amministrazione appaltante;
- impegnarsi, all'atto della stipulazione del contratto, a contrarre, come previsto dal presente capitolato speciale, le polizze assicurative richieste;
- impegnarsi a segnalare al Comune di Val Liona qualsiasi problema, inconveniente, disfunzione, danno o altro di qualsiasi natura e prestarsi a tutti gli accertamenti del caso;
- fornire eventuali maggiori o minori prestazioni ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 su richiesta del Comune di Val Liona.

## **Art. 9 - Responsabilità della Cooperativa**

La Cooperativa è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e di diritto del lavoro; tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, e previdenziali relativi al personale impiegato, sono quindi a totale carico della Cooperativa che ne è la sola responsabile.

La Cooperativa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni a persone o a beni, arrecati alla Cooperativa, al Comune di Val Liona, agli utenti e a terzi, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e dal non corretto espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi nei confronti del Comune di Val Liona che è esonerato da ogni responsabilità a riguardo.

A copertura dei rischi del servizio, la Cooperativa è obbligata a stipulare, con onere interamente a proprio carico, valida ed efficace per l'intera durata del contratto, idonea e adeguata polizza di assicurazione a copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dall'affidatario o dal personale che presta servizio a qualsiasi titolo in riferimento all'oggetto della gara, in relazione allo svolgimento di tutte le attività regolamentate dalla presente gara (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi).

Al fine di assicurare la garanzia richiesta, l'aggiudicataria dovrà stipulare entro la data di sottoscrizione del contratto, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO e una polizza infortuni nelle quali venga esplicitamente indicato che il Comune di Val Liona è considerato "terzo" anche tra di loro a tutti gli effetti.



# COMUNE DI VAL LIONA

Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi per i fruitori del servizio, nonché dei danni alle cose di terzi. Devono essere, altresì, compresi nella garanzia i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti con il presente capitolato.

L'assicurazione deve essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori ad Euro 1.000.000,00 per sinistro con i limiti di Euro 1.000.000,00 per persona lesa e di Euro 1.000.000,00 per danni a cose.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente della Cooperativa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La Cooperativa dovrà altresì provare le adeguate coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi per gli autoveicoli di sua proprietà o comunque impiegati nella gestione del servizio.

Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta per una maggiore tutela degli enti e degli utenti del servizio e pertanto si ribadisce che:

- l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dal contratto di assicurazione non esonererà in alcun modo l'affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati;
- le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati;
- il Comune di Val Liona verrà quindi sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili all'affidatario e non coperti in tutto o in parte dalla sua polizza assicurativa.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa vengano meno le coperture assicurative prestate e le stesse non vengano ripristinate su richiesta del Comune, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

**Copia autentica di tutte polizze sopraccitate dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del contratto: la mancata presentazione delle stesse non darà luogo a contratto.**

Resta inteso che, qualora nello svolgimento del servizio si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, la Cooperativa deve darne, in ogni caso, tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio, e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

## **Art. 10 - Competenze del Comune**

### **Pagamenti**

Il Comune verserà alla Cooperativa affidataria il corrispettivo per il servizio di cui al presente affidamento, determinato in sede di gara, che verrà liquidato su presentazione di fatture elettroniche mensili intestate alla stessa, indicanti il codice identificativo di gara (C.I.G.).

Il Comune effettuerà la verifica della regolarità contributiva della Cooperativa affidataria, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di inottemperanza agli obblighi in materia di contribuzioni comunicherà alla Cooperativa affidataria e agli Enti preposti l'inadempienza accertata.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica conforme e regolare. L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo e ciò non dovrà incidere sulla continuità e qualità delle prestazioni in capo all'affidatario del servizio.

La Cooperativa affidataria si obbliga al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136; in particolare si obbliga a comunicare all'atto della firma del contratto, il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, al presente appalto, ove appoggiare i bonifici per il pagamento delle relative fatture. Si obbliga, inoltre, a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente.

Con il pagamento del corrispettivo di cui sopra si intendono interamente remunerate tutte le prestazioni, le spese, i rischi e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio da parte della Cooperativa affidata, nonché qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità applicate per inadempienze a carico della Cooperativa e quant'altro dalla stessa dovuto.

In caso di grave inadempimento contrattuale è sempre facoltà del Comune di Val Liona sospendere i pagamenti delle fatture, in applicazione e per gli effetti dell'art. 1460 del codice civile.

### **Monitoraggio e controllo**

Il Comune di Val Liona avrà ampia facoltà di controllo, che potrà essere esercitato in ogni momento, in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo alla Cooperativa affidataria e alle modalità di svolgimento del servizio al fine di verificare l'operato della medesima con particolare riferimento alla verifica dei livelli qualitativi, quantitativi e funzionali del servizio e di soddisfazione dell'utente.

La Cooperativa affidataria dovrà adeguarsi ad eventuali prescrizioni impartite entro il termine indicato, comunicando l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni. La mancata ottemperanza alle prescrizioni, previa formale diffida, costituisce presupposto per sospendere i pagamenti, ovvero nei casi più gravi e al persistere dell'inottemperanza, per la risoluzione del contratto.

La Cooperativa affidataria è tenuta a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta.



# COMUNE DI VAL LIONA

## **Esecuzione in danno**

Considerata la particolare natura del servizio, il Comune di Val Liona si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dalla Cooperativa affidataria, con addebito a quest'ultima dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ricorrano gli estremi, per l'applicazione delle "penali".

## **Art. 11 - Penalità**

Il servizio oggetto della presente gara è da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato. Le eventuali possibili interruzioni per causa di forza maggiore non prevedibili e non imputabili alla Cooperativa, dovranno essere immediatamente segnalate al Comune, che le valuterà in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

Il Comune di Val Liona, a tutela della qualità del servizio nonché del rispetto delle norme di legge e delle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione, da effettuarsi a mezzo PEC, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Cooperativa che devono pervenire, sempre a mezzo PEC, entro 10 (dieci) giorni dalla data della contestazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento, il Comune di Val Liona addebita alla Cooperativa una penale da un minimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) per il primo mancato servizio, € 200,00 per il secondo mancato servizio, e così via fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (Euromille/00), applicata gradualmente secondo la gravità dell'irregolarità riscontrata e a suo giudizio insindacabile. In ogni caso la Cooperativa dovrà rimuovere le cause delle violazioni e/o inadempienze entro 7 (sette) giorni dalla contestazione.

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento della penale entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione, il Comune di Val Liona procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Cooperativa.

L'applicazione delle penali non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti della Cooperativa affidataria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Cooperativa affidataria rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

## **Art. 12 - Risoluzione del contratto**

E' facoltà del Comune di Val Liona risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile e di procedere all'esecuzione del contratto in danno alla Cooperativa affidataria.

Il Comune di Val Liona ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice messaggio di PEC con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere a carico della Cooperativa affidataria irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale.

In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dal Comune oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Cooperativa affidataria in sede di offerta e/o all'atto di affidamento;
- nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della Cooperativa affidataria, risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso che proponga lo scioglimento, il fallimento o la liquidazione;
- nel caso la Cooperativa affidataria perda i requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto;
- perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti professionali previsti per l'aggiudicazione del servizio;
- nel caso di interruzione, abbandono o mancata esecuzione del servizio non dipendente da cause di forza maggiore;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali;
- gravi o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate e che, a giudizio del Comune compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
- impiego di personale non idoneo;
- nel caso di condanna, sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero nel caso di misure previste dalla normativa antimafia;
- mancato adempimento di quanto dichiarato in sede di gara e di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata dalla cooperativa affidataria;
- per mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- sub-appalto, anche parziale, del servizio.



# COMUNE DI VAL LIONA

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Val Lione il diritto di affidare a terzi il servizio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, incluso il maggior costo del servizio effettuato da altra Cooperativa per la durata residua del contratto, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune intenda mettere in atto.

Tali somme saranno prelevate dal deposito cauzionale e, se insufficiente, da eventuali crediti della Cooperativa, senza pregiudizio dei diritti del Comune di Val Lione sui beni della Cooperativa.

L'esecuzione in danno non esime la Cooperativa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## **Art. 13 - Recesso dal contratto da parte della Cooperativa affidataria**

La Cooperativa affidataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il servizio, in conseguenza di cause non imputabili alla Cooperativa stessa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Qualora la Cooperativa affidataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune farà rivalsa su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà, inoltre, addebitata alla Cooperativa la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra Cooperativa concorrente, a titolo di risarcimento del danno, fatto salvo ogni altro diritto e per danni eventuali.

## **Art. 14 - Recesso dal contratto da parte del Comune**

La Cooperativa affidataria è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno due mesi, qualora il Comune intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio.

## **Art. 15 - Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e del contratto che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui al D.Lgs.50/2016, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

## **Art. 16 - Tutela della privacy**

Il Comune di Val Lione è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari del servizio di cui trattasi, ivi compresi i dati sensibili; la Cooperativa affidataria è individuata come responsabile del trattamento dei dati personali predetti, che dovrà agire nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/2003, come modificato con D.Lgs. n. 101/2018, e Regolamento (UE) 2016/679), conseguentemente dovrà individuare gli incaricati del trattamento dei dati e trasmettere i nominativi al Comune.

## **Art. 17 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale si fa esplicito rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.